

Oggetto	Aliquote
<p>Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (ed equiparate) così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (escluse categorie A/1-A/8-A/9)</p>	<p>Esenti</p>
<p>A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (ed equiparate) così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>0,25 per mille</p>
<p>Alle sole tipologie imponibili è concessa una detrazione di 10€ per ogni figlio al di sotto dei 26 anni di età. Ulteriore detrazione di 30 € in presenza di minori disabili (età inferiore ai 18 anni) con invalidità al 100% a seguito di presentazione di autocertificazione all'Ufficio Tributi .</p> <p>Ai sensi della L. 23 maggio 2014 n. 80 a partire dall'anno 2015 la Tasi si applica in misura ridotta di due terzi sull'unica unità immobiliare, considerata adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>	
<p>Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D</p>	<p>0,50 per mille</p>
<p>Aliquota per Unità abitativa locata a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale vigente, certificata dalla dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Casa al proprietario dell'immobile) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7 ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011)</p>	<p>1 per mille</p> <p>L'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune e ridotta al 75 %</p>
<p>Unità abitativa, e relative pertinenze (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011), concessa dal soggetto passivo d'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado e affini di 1° grado, a condizione che in tale abitazione il familiare abbia stabilito la propria residenza, dimorandovi abitualmente. L'accesso all'agevolazione è subordinato all'avvenuta presentazione del modulo di richiesta nelle annualità precedenti, purché le condizioni permangano invariate e finché la destinazione dell'immobile resti la medesima, o comunque alla presentazione dello stesso modulo di richiesta entro la prima scadenza IMU utile, a partire dal momento di effettivo utilizzo dell'immobile in tal senso</p>	<p>1 per mille</p>

<p>Unità abitativa, e relative pertinenze (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011), concessa dal soggetto passivo d'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, escluse quelle classificate in A/1-A/8 e A/9, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto di comodato registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia, nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune in cui è situato l'immobile in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, escluse quelle in categoria A/1-A/8-A/9; - il comodante deve effettuare la dichiarazione IMU. 	<p>1 per mille</p> <p>con riduzione del 50 % della base imponibile</p>
<p>Aliquota per tutti gli altri fabbricati</p>	<p>0,50 per mille</p>
<p>Fabbricati Rurali Beni Merce</p>	<p>1 per mille</p>
<p>Aliquota per le aree edificabili</p>	<p>0,50 per mille</p>
<p>Case sfitte da più di due anni (obbligo di dichiarazione art. 12 comma 6 Regolamento TASI)</p>	<p>0 per mille</p>
<p>Unità abitative regolarmente assegnate dagli Enti di Edilizia Residenziale pubblica comunque denominati aventi le medesime finalità delle Agenzie Territoriali per la Casa</p>	<p>0,50 per mille</p>
<p>Riduzioni: 50% per immobili storici, 50% per immobili inagibili ai fini IMU, base imponibile ridotta del 50% per immobili con comodato registrato, aliquota ridotta al 75% per i fabbricati locati a canone concordato (come da denuncia IMU) - Art. 11 vigente Regolamento TASI</p> <p>Esenzioni: Art. 10 vigente Regolamento TASI:</p>	
<p>N.B. Se l'unità immobiliare o l'area edificabile è data in affitto, quindi occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'importo della TASI dovuta deve essere così suddiviso:</p> <p>10 per cento a carico dell'occupante/inquilino e</p> <p>90 per cento a carico del titolare del diritto reale sull'immobile</p>	